

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 3 gennaio 2026

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE ABRUZZO		
LEGGE REGIONALE 20 maggio 2025, n. 15.		LEGGE 1° aprile 2025, n. 9.
Norme per la valorizzazione della Pinacoteca Teofilo Patini e ulteriori disposizioni. (25R00159) . . .	Pag. 1	Norme in materia di erogazione di contributi regionali, consorzi fidi e liquidazione coatta amministrativa dei consorzi ASI. Modifiche di norme. (25R00116)
LEGGE REGIONALE 22 maggio 2025, n. 16.		Pag. 13
Disposizioni urgenti per la copertura del disavanzo del servizio sanitario regionale risultante dal conto economico al quarto trimestre 2024. (25R00170).	Pag. 3	LEGGE 1° aprile 2025, n. 10.
LEGGE REGIONALE 29 maggio 2025, n. 17.		Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni. D.F.B. 2023. Mesi di novembre e dicembre. (25R00117)
Modifiche alla legge regionale 8 marzo 2005, n. 24 (Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie) e ulteriori disposizioni. (25R00180)	Pag. 4	Pag. 15
		LEGGE 1° aprile 2025, n. 11.
		Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni. D.F.B. 2024. Mese di gennaio. (25R00118)
		Pag. 16
REGIONE SICILIA		
LEGGE 12 marzo 2025, n. 8.		
Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3. (25R00099)	Pag. 13	





REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 20 maggio 2025, n. 15.

Norme per la valorizzazione della Pinacoteca Teofilo Patini e ulteriori disposizioni.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Ordinario n. 20 del 21 maggio 2025)***IL PRESIDENTE DELLA REGIONE***Atto di Promulgazione n. 15*

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 22/6 del 6 maggio 2025

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA:

Legge regionale 20 maggio 2025, n. 15.

Norme per la valorizzazione della Pinacoteca Teofilo Patini e ulteriori disposizioni

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

*Il Presidente: MARSILIO***Norme per la valorizzazione della Pinacoteca Teofilo Patini e ulteriori disposizioni***Capo I*NORME PER LA VALORIZZAZIONE
DELLA PINACOTECA TEOFILO PATINI**Art. 1.**
Finalità

1. La Regione Abruzzo, in attuazione dei principi di cui all'art. 8, comma 1, dello statuto regionale, promuove l'arte e valorizza gli apporti degli abruzzesi allo sviluppo della Repubblica.

2. La Regione Abruzzo favorisce lo sviluppo della progettualità integrata a livello territoriale, il coordinamento dei soggetti operanti nel settore della cultura, la cooperazione e la partecipazione dei soggetti pubblici e privati alle attività dirette alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio culturale regionale.

Art. 2.
Riconoscimento

1. Per le finalità di cui all'art. 1, la Regione intende onorare, diffondere e mantenere viva la memoria dell'illustre pittore abruzzese Teofilo Patini e delle sue opere.

2. La Regione riconosce l'importanza della «Pinacoteca Teofilo Patini» allestita nel Comune di Castel di Sangro (AQ) che ha dato i natali e conserva le spoglie dell'illustre pittore abruzzese, quale veicolo di promozione della conoscenza del patrimonio artistico e culturale di Teofilo Patini.

Art. 3.
Promozione

1. La Regione Abruzzo favorisce la promozione di iniziative culturali finalizzate anche a scopi didattici e seminari scientifici con l'Università, scuole, istituti d'arte ed enti pubblici operanti sul territorio per contribuire alla conoscenza delle opere contenute nella Pinacoteca Teofilo Patini.

2. La Regione si impegna a mettere in atto ogni iniziativa volta ad inserire la Pinacoteca Teofilo Patini nei circuiti culturali nazionali ed internazionali, riconoscendo rilevanza alle iniziative promosse e svolte dal Comune di Castel di Sangro per il presidio culturale.

Art. 4.
Istituzione del Premio

1. La Regione istituisce il «Premio regionale Teofilo Patini», di seguito Premio, quale iniziativa culturale di commemorazione e ricordo del pittore abruzzese, nonché occasione di valorizzazione delle nuove generazioni di artisti.

2. Il Premio si svolge con cadenza annuale nel Comune di Castel di Sangro che ha dato i natali a Teofilo Patini.

Art. 5.
Organizzazione del Premio

1. L'organizzazione del Premio è demandata al Comune di Castel di Sangro secondo un programma approvato con deliberazione della Giunta regionale.

2. Al Premio possono contribuire attraverso patrocini e con sostegni economici enti pubblici, fondazioni, associazioni e privati.

3. Le risorse di cui al comma 2 possono essere utilizzate dal Comune di Castel di Sangro anche per iniziative di carattere materiale e immateriale destinate alla valorizzazione della figura di Teofilo Patini e alla promozione delle finalità del Premio.

Art. 6.
Giuria del Premio

1. La Giuria del Premio è costituita da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti scelti tra qualificati esperti in ambito artistico-culturale ed in particolare nelle arti figurative.

2. Il Presidente della Giunta regionale nomina annualmente i componenti della Giuria su designazione della Commissione di cui all'art. 7.

3. La partecipazione alle sedute della Giuria di cui al comma 1 è resa a titolo gratuito e senza rimborso spese.

Art. 7.
Commissione del Premio

1. La Commissione del Premio, istituita annualmente con decreto del Presidente della Giunta regionale, è così composta:

- Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
- Presidente del Consiglio regionale o suo delegato;
- tre Consiglieri regionali eletti dal Consiglio regionale;
- Sindaco del Comune di Castel di Sangro o suo delegato;
- un rappresentante designato dal Comune di Castel di Sangro.

2. La Commissione, alla prima riunione, elegge al proprio interno il Presidente. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura della Giunta regionale competente in materia di cultura.

3. La partecipazione alle sedute della Commissione di cui al comma 1 è resa a titolo gratuito e senza rimborso spese.



Art. 8.

Protocollo di Intesa

1. Per tutto quanto non previsto nel dettaglio nel presente Capo si rimanda al Protocollo di Intesa da stipularsi secondo quanto previsto dal comma 4, dell'art. 112, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

Capo II

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 9.

Modifiche alla legge regionale n. 36/2013

1. Il comma 2, dell'art. 12, della legge regionale 21 ottobre 2013, n. 36 (Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)) è sostituito dal seguente:

«2. Il Revisore unico dei conti resta in carica tre anni e può essere riconfermato nel rispetto dell'art. 235 del decreto legislativo n. 267/2000.».

Art. 10.

Integrazione all'art. 11 della legge regionale n. 22/2022

1. All'art. 11 della legge regionale 22 agosto 2022, n. 22 (Modifiche legislative per la conclusione del procedimento di fusione per incorporazione della Società Abruzzo Sviluppo nella Società Fi.R.A. e disposizioni in materia di società in house della Regione), dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 4 la società assicura, entro sessanta giorni dalla richiesta, le risorse umane selezionate, nel rispetto del comma 5, per il potenziamento della struttura competente in materia di formazione professionale tenuto conto del fabbisogno comunicato.».

Art. 11.

Modifica all'allegato 3 della legge regionale n. 6/2023

1. All'allegato 3 di cui all'art. 37-ter della legge regionale 1° febbraio 2023, n. 6 (Legge di stabilità regionale 2023), a pagina 37, il rigo:

Comune di Serramonacesca	2.03.01.02.000	30.000,00	Contributo straordinario per realizzazione area camper	DPH	2	07	01
--------------------------	----------------	-----------	--	-----	---	----	----

è sostituito dal seguente:

Comune di Serramonacesca	2.03.01.02.000	30.000,00	Contributo straordinario per recupero e delimitazione area archeologica San Liberatore	DPH	2	07	01
--------------------------	----------------	-----------	--	-----	---	----	----

Art. 12.

Disposizioni in materia di rendicontazione dei contributi regionali

1. La presente disposizione, fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza in materia di contributi pubblici previsti dalla disciplina statale vigente, reca disposizioni di carattere generale sulla rendicontazione dei contributi regionali.

2. Fatte salve le diverse modalità previste dalle discipline speciali, la concessione, da parte del Consiglio regionale, della Giunta regionale e degli enti strumentali della regione, di sovvenzioni, sussidi, vantaggi economici, contributi o aiuti, comunque denominati, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, di qualunque importo, in favore di enti privati e pubblici comporta in capo ai beneficiari l'obbligo di attestare l'effettiva destinazione del contributo regionale alle finalità per le quali il contributo stesso è stato concesso, mediante rendicontazione all'amministrazione o all'Ente che ha erogato il contributo delle modalità di utilizzo dello stesso.

3. La rendicontazione è effettuata mediante trasmissione all'amministrazione o all'Ente che ha erogato il contributo, entro novanta giorni dall'utilizzo dello stesso, di una relazione esplicativa delle modalità di utilizzo.

4. La mancata rendicontazione nel termine di cui al comma 3 comporta la decadenza dal contributo concesso, con conseguente obbligo di restituzione all'amministrazione o all'Ente che ha erogato il contributo.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono abrogate:

a) la legge regionale 27 giugno 1986, n. 22 (Certificazione di regolarità contabile per gli enti beneficiari di contributi regionali);

b) la legge regionale 20 dicembre 1994, n. 99 (Interpretazione autentica dell'art. 1 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 22 avente per oggetto: «Certificazione di regolarità contabile per gli enti beneficiari di contributi regionali»).

Art. 13.

Disposizioni attuative dell'art. 28 della legge regionale n. 6/2024

1. Al fine di consentire il completamento degli interventi e la conseguente definizione della procedura d'infrazione UE 2011/2015 causa C498/17 - Discariche preesistenti, il contributo straordinario di cui al comma 3, dell'art. 28, della legge regionale 14 febbraio 2024, n. 6 (Modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni di carattere normativo e finanziario) può essere utilizzato dal Commissario *ad Acta* anche per il riconoscimento di riserve, conclusione di accordi bonari con soggetti terzi e per la copertura di spese connesse ad eventuali contenziosi sorti nel corso della realizzazione dell'intervento, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e nei limiti degli stanziamenti assegnati.

Art. 14.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 15.


Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 22/6 del 6 maggio 2025, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPURI

25R00159



LEGGE REGIONALE 22 maggio 2025, n. 16.

Disposizioni urgenti per la copertura del disavanzo del servizio sanitario regionale risultante dal conto economico al quarto trimestre 2024.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Speciale n. 126 del 23 maggio 2025)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 16

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 23/5 del 20 maggio 2025;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA:

Legge regionale 22 maggio 2025, n. 16

Disposizioni urgenti per la copertura del disavanzo del servizio sanitario regionale risultante dal conto economico al quarto trimestre 2024

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Disposizioni urgenti per la copertura del disavanzo del servizio sanitario regionale risultante dal conto economico al quarto trimestre 2024

Art. 1.

Copertura del disavanzo sanitario

1. Alla copertura del disavanzo sanitario risultante al quarto trimestre 2024 si provvede, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, per l'importo di euro 113.064.242,05, per l'anno 2025, mediante il maggior gettito derivante dalla rideterminazione dell'addizionale regionale all'IRPEF per scaglioni di reddito di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 4 aprile 2025, n. 9 (Disposizioni in materia tributaria e sanitaria), definitivamente quantificato nell'importo di euro 42.500.000,00 per gli effetti della successiva stima comunicata dal Ministero dell'economia e delle finanze e mediante l'impiego, per l'importo residuo di euro 70.564.242,05, di quota parte del gettito delle manovre regionali per IRAP e addizionale regionale all'IRPEF allocato nell'ambito di Titolo 1, Tipologia 101, del bilancio regionale vigente. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2025 è autorizzato lo stanziamento di euro 113.064.242,05, a valere sull'apposita voce iscritta nell'ambito di Missione 13 - «Tutela della salute», Programma 04 - «Servizio sanitario regionale - ripiano disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressi», Titolo 2 - «Spese in conto capitale».

2. In virtù di quanto previsto al comma 1 ed al fine di garantire la copertura delle spese precedentemente finanziate mediante il gettito derivante dalle manovre regionali per addizionale regionale all'IRPEF:

a) allo stato di previsione delle entrate del bilancio regionale, per l'esercizio 2025, sono apportate le seguenti variazioni:

1) in aumento parte entrata: Tipologia 102, Titolo 1, per euro 42.500.000,00, per sola competenza;

2) in diminuzione parte entrata: Tipologia 101, Titolo 1, per euro 70.564.242,05, per competenza e cassa;

3) in aumento parte entrata: Tipologia 102, Titolo 1, per euro 70.564.242,05, per competenza e cassa;

4) in aumento parte entrata: Tipologia 101, Titolo 1, per euro 37.607.544,20 a titolo di eccedenze di gettito tributario 2024 incassate nell'esercizio 2025 e relative a IRAP soggetti pubblici e addizionale regionale all'IRPEF, per competenza e cassa;

b) allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale, per l'esercizio 2025, sono apportate le seguenti variazioni:

1) in aumento parte spesa: Missione 13, Programma 04, Titolo 2, per euro 113.064.242,05, per competenza e cassa;

2) in diminuzione parte spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, per euro 10.000.000,00, per sola competenza, a valere sugli stanziamenti del fondo di cui all'art. 46, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 febbraio 2025, n. 3 (Modifiche a leggi regionali, proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni);

3) in diminuzione parte spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, per euro 10.000.000,00, per sola competenza, a valere sugli stanziamenti del Fondo di cui all'art. 22 della legge regionale 6 febbraio 2025, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2025);

4) in diminuzione parte spesa: stanziamenti di cui a Missioni, Programmi e Titoli riportati nell'allegato 1 alla presente legge, per complessivi euro 12.956.697,85.

Art. 2.

Accantonamento per eccedenze di gettito tributario 2024

1. Ai fini dell'accantonamento delle eccedenze di gettito tributario 2024 versate nell'esercizio 2025 di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), per l'importo complessivo di euro 37.607.544,20, nell'ambito di Missione 13 - «Tutela della salute», Programma 6 - «Servizio Sanitario Nazionale - Restituzione maggiori gettiti SSN», Titolo 1 della spesa, per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028, è iscritto apposito accantonamento annuale di euro 12.535.848,06, a titolo di restituzione dei maggiori gettiti SSN ai sensi dell'art. 77-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria).

2. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, al bilancio regionale di previsione finanziario 2025-2027, per il biennio 2026-2027, sono apportate le seguenti variazioni in termini di sola competenza:

a) esercizio 2026:

1) in aumento parte spesa: Missione 13, Programma 06, Titolo 1, per euro 12.535.848,06;

2) in diminuzione parte spesa: stanziamenti di cui a Missioni, Programmi e Titoli riportati nell'allegato 2 alla presente legge, per euro 12.535.848,06;

b) esercizio 2027:

1) in aumento parte spesa: Missione 13, Programma 06, Titolo 1, per euro 12.535.848,06;

2) in diminuzione parte spesa: stanziamenti di cui a Missioni, Programmi e Titoli riportati nell'allegato 2 alla presente legge, per euro 12.535.848,06.

3. Per l'esercizio 2028 alla quota residua dell'accantonamento di cui al presente articolo, pari ad euro 12.535.848,08, si fa fronte con le autorizzazioni di spesa disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42),



nell'ambito di Missione 13 «Tutela della salute», Programma 6 «Servizio Sanitario Nazionale - Restituzione maggiori gettiti SSN», Titolo 1 e ciò al fine di dare attuazione a quanto previsto nell'art. 77-*quater* del decreto-legge n. 112/2008.

Art. 3.

Istituzione Fondo per le finalità di cui alla l.r. 9/2025

1. In virtù delle disposizioni di cui alla l.r. 9/2025, per le annualità 2026 e 2027, nell'ambito di Missione 20, Programma 03, Titolo 1 della spesa, è istituito apposito Fondo per la copertura del potenziale disavanzo del servizio sanitario regionale riferibile agli esercizi successivi al 2024, con dotazione annua pari ad euro 40.000.000,00.

2. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, al bilancio regionale di previsione finanziario 2025-2027, per il biennio 2026-2027, sono apportate le seguenti variazioni in termini di sola competenza:

a) esercizio 2026:

1) in aumento parte entrata: Tipologia 102, Titolo 1, per euro 40.000.000,00;

2) in aumento parte spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione, per euro 40.000.000,00;

b) esercizio 2027:

1) in aumento parte entrata: Tipologia 102, Titolo 1, per euro 40.000.000,00;

2) in aumento parte spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione, per euro 40.000.000,00.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 23/5 del 20 maggio 2025, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPURI

(Omissis).

25R00170

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2025, n. 17.

Modifiche alla legge regionale 8 marzo 2005, n. 24 (Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie) e ulteriori disposizioni.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Ordinario n. 22 del 4 giugno 2025)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 17

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del consiglio regionale n. 23/1 del 20 maggio 2025;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 29 maggio 2025, n. 17

Modifiche alla legge regionale 8 marzo 2005, n. 24 (Testo unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie) e ulteriori disposizioni

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Modifiche alla legge regionale 8 marzo 2005, n. 24 (Testo unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie) e ulteriori disposizioni

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 MARZO 2005, N. 24 (Testo unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie)

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Con il presente Capo, al fine di consentire l'adeguamento della normativa regionale in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 8 agosto 2019, n. 86 (Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonchè di semplificazione), e dal decreto legislativo n. 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'art. 9 della legge n. 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali), si apportano modifiche alla legge regionale 8 marzo 2005, n. 24 (Testo unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie).

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale n. 24/2005

1. Alla legge regionale n. 24/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Finalità*). — 1. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge n. 8 agosto 2019, n. 86 (Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonchè di semplificazione) ed in attuazione del decreto legislativo n. 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'art. 9 della legge n. 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali) e in ossequio alle disposizioni che costituiscono i principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica di tali sport, la presente legge garantisce che la pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo avvenga in condizioni di sicurezza, in aree sciabili attrezzate sviluppate sulla base di un adeguato inserimento ambientale e paesaggistico. In particolare la regione assicura, attraverso il migliore utilizzo del territorio, una idonea ed efficiente gestione delle aree sciabili attrezzate, la prevenzione da pericoli e danni che possono derivare dal loro uso e la più ampia partecipazione nella pratica degli sport invernali da parte delle persone con disabilità.



2. La presente legge ha ad oggetto:

a) la costruzione, l'adeguamento, la manutenzione e l'esercizio di sistemi funiviari, o ad essi assimilabili destinati, in pubblico servizio di trasporto e delle relative infrastrutture;

b) l'apprestamento e l'esercizio di piste da sci;

c) la gestione della sicurezza nelle aree sciabili attrezzate;

d) il comportamento degli utenti e degli sciatori.

3. In essa trovano applicazione:

a) i principi ed i criteri direttivi di cui all'art. 9 della legge n. 86/2019;

b) le norme dei Capi II e III del decreto legislativo n. 40/2021 e successive modifiche e integrazioni;

c) le norme di cui al Capo IV del decreto legislativo n. 40/2021 e successive modifiche e integrazioni.»;

b) il comma 3 dell'art. 3 è abrogato;

c) l'art. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (Definizioni di area sciabile attrezzata). — 1. Sono aree sciabili attrezzate tutte le superfici innevate in modo naturale o programmato, anche artificialmente e con materiale sintetico ecosostenibile, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento abitualmente riservate alla pratica degli sport invernali sulla neve quali lo sci nelle sue varie articolazioni, la tavola da neve, denominata *snowboard*, lo sci di fondo, la slitta e lo slittino.

2. All'interno delle aree sciabili attrezzate aventi più di venti piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i gestori individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo *snowboard*, quali *snowpark*, che devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, regolarmente mantenute.

3. Sono individuate quali componenti delle aree sciabili attrezzate:

a) gli impianti di risalita: gli impianti funiviari e i sistemi a questi assimilati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), che utilizzano una o più funi impiegate come vie di corsa, come organi di trazione o come organi portanti e traenti, tutti adibiti e funzionali al trasporto pubblico delle persone, cose o misto, all'interno dell'area. Sono compresi gli impianti di arroccamento e di collegamento, le stazioni di monte, di valle, intermedie e i locali di servizio annessi;

b) i tappeti mobili: nastri trasportatori che non necessitano di ancoraggi fissi al suolo; essi sono installati su piste innevate, per consentire lo svolgimento di sport di discesa praticati nella stagione invernale, e su piste con fondo in materiale sintetico di larghezza non inferiore a un metro per consentire lo svolgimento di attività ludiche e sportive nella stagione estiva;

c) gli impianti per la produzione e la distribuzione di neve programmata: l'insieme degli impianti, macchinari e attrezzature sia fissi che mobili, compresi i fabbricati, i manufatti, le opere e condotte di raccolta, accumulo e adduzione delle acque dirette a consentire la produzione e la distribuzione della neve nella quantità necessaria a garantire la migliore fruibilità delle aree sciabili;

d) le infrastrutture accessorie: strutture accessorie occorrenti e comunque finalizzate alla sicurezza e al conforto degli utenti e del personale di servizio, nonché al regolare e sicuro esercizio degli impianti di risalita e delle piste da sci e delle altre componenti delle aree sciabili, quali rifugi, posti di ristoro, postazioni per gli addetti alla pubblica sicurezza, ricoveri per il personale e le attrezzature, officine di pronta riparazione, biglietterie, punti di informazione, sedi operative di scuole sci ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 31 luglio 2012, n. 39 (Disciplina della professione di maestro di sci), presidi di pronto soccorso, servizi in genere, collegamenti e spazi circostanti alle stesse opere;

e) le opere e attrezzature di difesa dalle frane e quelle di difesa dalle valanghe, disciplinate dall'art. 13 della legge regionale 18 giugno 1992, n. 47 (Norme per la previsione e la prevenzione dei rischi da valanga);

f) le piste di discesa: tracciati appositamente adibiti alla pratica dello sci alpino nelle sue varie articolazioni, della tavola da neve o di altri attrezzi destinati alla pratica degli sport sulla neve, segnalati, preparati e conformi alle linee guida predisposte dalla Federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI;

g) le piste di collegamento: tracciati che consentono l'agevole trasferimento degli sciatori all'interno dell'area sciabile;

h) le piste di fondo: tracciati appositamente destinati alla pratica dello sci di fondo, segnalati e preparati;

i) i percorsi occasionali e di servizio: i tracciati utilizzati dai gestori rispettivamente per esigenze temporanee e per motivi di servizio connessi alla gestione dell'area sciabile. Interdetti agli sciatori, sono percorsi, privi di rischio valanghivo, adeguatamente segnalati attraverso apposita idonea cartellonistica;

l) le piste per la slitta, lo slittino o altri sport sulla neve quali il bob, lo *snowtubing*, le biciclette da neve ed altri: aree esclusivamente destinate a tali attività, anche in forma di tracciati obbligati;

m) i tracciati di allenamento: tratti di pista riservati, a richiesta degli sci *club*, agli allenamenti di sci agonistico e *snowboard* agonistico;

n) gli *snowpark*: aree riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci, lo *snowboard*, nonché alla pratica del *boardercross* e dello *skicross*.

4. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, all'interno dell'area sciabile attrezzata possono essere individuate altre aree a specifica destinazione riservate a campo scuola, a parco giochi ovvero agli impianti ludico - sportivi e ricreativi, aventi utilizzo invernale ed estivo, quali le teleferiche, le slitte guidate, i percorsi naturalistici attrezzati, le piscine naturali, i percorsi riservati alla discesa con la *mountain bike*, denominati *bike park*, e con i *mountaincart*.

5. Con provvedimento della giunta regionale possono essere indicati altri sport invernali ed estivi che è possibile praticare all'interno delle predette aree.»;

d) dopo l'art. 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Ulteriori definizioni). — 1. Ai fini della presente legge, ferme restando le definizioni di area sciabile attrezzata di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 40/2021, si applicano le ulteriori seguenti definizioni:

a) utente dell'area sciabile attrezzata: chiunque per qualsiasi motivo si trovi all'interno dell'area sciabile con o senza equipaggiamento per la pratica sportiva;

b) sciatore: l'utente che percorre l'area sciabile equipaggiato di sci da discesa, da fondo, *snowboard*, *telemark* o altre tecniche di discesa;

c) gestore dell'area: il titolare dell'autorizzazione all'esercizio degli impianti di risalita e delle piste, nonché i soggetti che, per contratto, ricoprono tale qualifica;

d) struttura regionale competente: la struttura della giunta regionale competente in materia di impianti di risalita e piste da sci.»;

e) il comma 1 dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

«1. Ferme restando le competenze dei comuni relativamente alle procedure amministrative dirette all'attribuzione dei terreni su cui insistono le componenti dell'area sciabile, nel rispetto delle norme di pianificazione, urbanistiche ed edilizie, la costruzione e l'esercizio di linee funiviarie e delle relative infrastrutture sono soggetti ad autorizzazione da parte della struttura regionale competente.»;

f) l'art. 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (Obblighi del gestore). — 1. I gestori delle aree sciabili attrezzate assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza e sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza delle attività connesse con il pubblico esercizio delle aree medesime.


2. Il gestore delle aree sciabili in particolare è tenuto a:

a) proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'adozione delle misure di cui agli articoli 45 e 64, nonché di ogni altra ritenuta idonea;

b) chiudere le piste in caso di pericolo atipico non rimosso, non neutralizzato o in assenza di agibilità;

c) esporre le informazioni relative alle classificazioni delle piste, al loro stato in caso di cattive condizioni, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dal decreto legislativo n. 40/2021 e dalla presente legge, garantendone un'adeguata visibilità; in particolare, dette informazioni devono essere esposte in prossimità delle biglietterie e dei punti di accesso agli impianti di arroccamento al comprensorio;

d) esporre quotidianamente i bollettini delle valanghe redatti dai competenti organi dandone massima visibilità;



e) nominare un direttore della pista, comunicandone il nominativo alla struttura regionale competente, ai fini del suo inserimento nell'elenco regionale delle piste;

f) assicurare un servizio di soccorso e trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso;

g) dotarsi di defibrillatori semiautomatici da collocare in luoghi idonei e, in ogni caso, nei siti presidiati dagli operatori di soccorso;

h) collegarsi con le centrali del numero unico di soccorso 112, o con strutture equivalenti operanti sul territorio, tramite centralino e, in alternativa, un numero interno riservato al soccorso piste che deve essere attivato immediatamente nella fase di allarme al fine di prestare soccorso agli infortunati;

i) individuare aree destinate all'atterraggio degli elicotteri per il soccorso degli infortunati e stipulare convenzioni per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri ai sensi dell'art. 4, comma 5-bis, della legge n. 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico);

j) assicurare il rispetto delle previsioni di cui al Capo IV del decreto legislativo n. 40/2021;

k) trasmettere annualmente alle strutture regionali di cui all'art. 86 l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle rispettive piste da sci indicando, ove possibile, la dinamica degli incidenti stessi.

3. Il gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, mette a disposizione degli utenti, all'atto dell'acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose.

4. Il gestore non può consentire l'apertura al pubblico delle aree sciabili senza avere preventivamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti, al personale addetto e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del medesimo gestore in relazione all'uso delle aree sciabili attrezzate.»;

g) l'art. 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Responsabilità civile dei gestori*). — 1. Ai fini della responsabilità civile dei gestori trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 40/2021.»;

h) il comma 3 dell'art. 14 è sostituito dal seguente:

«3. Spetta ai comuni l'applicazione della normativa prevista relativamente alle procedure amministrative dirette all'attribuzione dei terreni su cui insistono le componenti dell'area sciabile, nel rispetto delle norme di pianificazione, urbanistiche ed edilizie, in relazione alla tipologia dell'impianto.»;

i) l'art. 16 è abrogato;

j) l'art. 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (*Domanda di autorizzazione e documentazione*). — 1. Per l'avvio del procedimento diretto al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di nuovi impianti funiviari la documentazione da presentare in allegato alla richiesta contiene, pena l'irricevibilità dell'istanza:

a) la relazione illustrativa dell'intervento con indicazione delle norme di riferimento;

b) la planimetria catastale con localizzazione delle opere;

c) la dichiarazione sulla disponibilità dei suoli;

d) la planimetria di inquadramento in scala 1:25.000;

e) il profilo longitudinale di massima con attraversamenti e parallelismi, in scala adeguata al tipo di impianto;

f) la dichiarazione sulla compatibilità della portata oraria impianto/piste;

g) ortofotocarta in scala 1:5.000 con rappresentazione leggibile delle curve di livello;

h) elaborati in inquadramento urbanistico e vincolistico;

i) rappresentazione delle condizioni di esposizione al rischio frane e valanghe;

j) la dichiarazione del progettista sulla fattibilità dell'opera rispetto alle norme funiviarie che regolano la infrastruttura.»;

k) l'art. 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (*Procedimento istruttorio*). — 1. La domanda di cui all'art. 17 è presentata alla struttura regionale competente che, nel corso del procedimento istruttorio, indica gli eventuali ulteriori documenti necessari al rilascio dell'autorizzazione.

2. La struttura regionale competente acquisisce il nulla osta tecnico dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) riferito alla sicurezza e può richiedere il parere non vincolante del tavolo tecnico consultivo di cui all'art. 8.

3. Se in fase istruttorio il richiedente propone integrazioni o varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto di massima presentato, la struttura regionale competente ripete l'istruttoria.

4. L'autorizzazione regionale è, in ogni caso, subordinata al rilascio di tutti i pareri, dichiarazioni, nullaosta, autorizzazioni e intese resi dagli organi competenti in ordine ai vincoli ambientali, paesaggistici, forestali, idrogeologici, idraulici, nonché quelli tipici e propri degli enti parco ove coinvolti, previsti dalle normative vigenti o che si rendano necessarie in relazione alla specificità del caso.»;

l) il comma 3 dell'art. 22 è sostituito dal seguente:

«3. La determinazione dell'indennizzo è effettuata sulla base di una perizia eseguita dalla struttura regionale competente tenuto conto dell'ammontare degli eventuali contributi già corrisposti o vincolati per finanziarli, rivalutati percentualmente alla data del provvedimento di revoca e ridotti della percentuale di deprezzamento degli impianti.»;

m) all'art. 32 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le tariffe, i periodi, gli orari e le altre modalità di esercizio sono comunicati alla struttura regionale competente.»;

2) alla lettera b) del comma 2, le parole «dal regolamento di esecuzione della presente legge» sono sostituite dalle seguenti «dalla normativa vigente in materia»;

n) il comma 2 dell'art. 33 è sostituito dal seguente:

«2. Le relative ispezioni e verifiche per il controllo dell'efficienza tecnica, della sicurezza e della regolarità dell'esercizio degli impianti, possono essere disposte in ogni momento e, in ogni caso, nel rispetto ed in ossequio delle tempistiche, per ciascuna categoria di impianto, previste dal decreto ANSFISA n. 76655 del 7 dicembre 2023 (Disciplina delle attività ispettive sugli impianti a fune di competenza dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali nonché dei requisiti per il rilascio dell'Autorizzazione di sicurezza) e successive modifiche.»;

o) il Capo I del Titolo III è sostituito dal seguente:

«Capo I

PISTE, TRACCIATI ESCURSIONISTICI, AREE RISERVATE ED AREE A SPECIFICA DESTINAZIONE

Art. 38 (*Requisiti tecnici generali delle piste*). — 1. Le piste da sci possiedono i seguenti requisiti di carattere generale:

a) devono essere tracciate in zone idrogeologicamente idonee e non soggette a frane o valanghe durante il periodo di esercizio;

b) l'andamento deve essere tale da non provocare, in condizioni di media velocità, l'involontario o improvviso distacco degli attrezzi dal suolo; gli eventuali cambiamenti di pendenza devono essere opportunamente raccordati;

c) il fondo non innevato del tracciato deve essere privo di ostacoli o di sporgenze naturali o artificiali tali che, durante il periodo di esercizio della pista, possano affiorare o costituire comunque pericolo per gli sciatori;

d) non devono attraversare a livello strade carrozzabili aperte al traffico invernale e tracciati di sciovie, slittovie o altri mezzi di risalita a livello; qualora giustificati motivi richiedano l'attraversamento a livello di una strada carrozzabile, questo è consentito, caso per caso, subordinatamente all'adozione di misure atte a costringere lo sciatore ad arrestarsi ed eventualmente togliersi gli sci prima di impegnare l'attraversamento.

2. L'area comune a più piste è segnalata e deve presentare caratteristiche di larghezza e pendenze tali da consentire l'agevole scorrimento degli utenti provenienti dalle varie piste confluenti in modo che il punto di confluenza abbia ampiezza e visibilità tale da non costringere lo sciatore all'arresto repentino o a bruschi cambiamenti di direzione.

Art. 39 (*Requisiti specifici delle piste da discesa*). — 1. Le piste da discesa rispettano i requisiti stabiliti dall'art. 8, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 40/2021 e sono segnalate dai gestori all'inizio di ogni impianto con i colori blu, rosso e nero secondo il grado di difficoltà definito dall'art. 5, comma 1, lettere a), b) e c) del medesimo decreto legislativo n. 40/2021.



2. Le piste utilizzate come tracciati di collegamento raccordo o trasferimento rispettano i requisiti di cui all'art. 8, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 40/2021. Al loro imbocco vengono segnalate le piste verso le quali si accede e il relativo grado di difficoltà.

3. Le piste temporaneamente non battute, prive di preparazione con mezzi battipista dove, per il ripetuto passaggio di sciatori, possono formarsi gobbe, avvallamenti e cunette non segnalate e non protette, sono considerate piste difficili e segnalate al loro imbocco con il colore nero.

4. La delimitazione delle piste da discesa rispetta le prescrizioni stabilite nell'art. 6 del decreto legislativo n. 40/2021.

5. Al finanziamento della presente legge possono concorrere risorse europee, statali e regionali in quanto compatibili con le finalità della legge medesima; per l'anno 2021 non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale.

6. Per il finanziamento della presente legge regionale si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le future leggi di bilancio.

Art. 40. (*Requisiti specifici delle piste da fondo*). — 1. Le piste da fondo sono suddivise con riguardo al grado di difficoltà in pista facile, segnalata in blu, di media difficoltà, segnalata in rosso e pista difficile, segnalata in nero e rispettano i requisiti tecnici previsti, in relazione a ciascun grado di difficoltà, dall'art. 5, comma 3, lettere *a*), *b*) e *c*), del decreto legislativo n. 40/2021. Il loro tracciato deve essere, in ogni caso, privo di ostacoli che possano costituire, durante il periodo di normale innevamento e apertura delle piste, una situazione di pericolo.

2. Le piste da fondo preparate, segnalate, controllate e aperte al pubblico sono delimitate lateralmente con apposita palinatura in conformità con quanto stabilito dall'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 40/2021.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 38 e dai commi 1 e 2 del presente articolo:

a) la larghezza delle piste deve essere tale da consentire comunque l'agevole sorpasso in salita o in discesa, salvo tratti opportunamente segnalati;

b) le piste da fondo che non consentono il ritorno al punto di partenza devono essere appositamente segnalate;

c) il senso unico di marcia deve essere adeguatamente segnalato in modo da evitare l'incrocio degli sciatori;

d) è ammesso il doppio senso di marcia adeguatamente segnalato sullo stesso tracciato per l'intero sviluppo o per brevi tratti a condizione che ogni senso di marcia possieda le caratteristiche di cui alla lettera *a*).

4. Le piste di collegamento a servizio delle piste da fondo possiedono caratteristiche di difficoltà non superiori a quelle delle piste con cui vanno a collegarsi.

Art. 41 (*Requisiti e delimitazione delle piste da slitta, slittino, per i parchi giochi, tracciati di risalita e scialpinismo*). — 1. Le piste da slitta, slittino e parco giochi realizzate dopo il 1° luglio 2023 possiedono le caratteristiche delle piste blu di discesa di cui al comma 1, lettera *a*), dell'art. 5 del decreto legislativo n. 40/2021, con larghezza minima di 6 metri. Per le piste già esistenti e già realizzate alla data di cui al primo periodo, qualora di larghezza inferiore ai 6 metri, i gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva e si adeguano alla apposita segnaletica relativa alle aree sciabili di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 40/2021.

2. Eventuali tracciati destinati alla risalita per lo scialpinismo sono delimitati ai sensi dall'art. 7, comma 5, secondo capoverso, del decreto legislativo n. 40/2021.

Art. 42 (*Requisiti dei tracciati escursionistici ed itinerari turistici*). — 1. I tracciati escursionistici e gli itinerari turistici devono possedere le caratteristiche tecniche determinate dal relativo provvedimento di autorizzazione all'esercizio.

Art. 43 (*Classificazione dei tracciati escursionistici ed itinerari turistici*). — 1. I tracciati escursionistici e gli itinerari turistici sono classificati come percorsi gestiti, finalizzati a consentire la mobilità di determinate categorie di utenti sul territorio innevato, secondo criteri e disposizioni indicate nell'autorizzazione all'esercizio.

2. Possono anche non essere delimitati, classificati, preparati, controllati o protetti, ed in tal caso vengono percorsi dagli utenti a loro esclusivo rischio e pericolo.

3. Nella autorizzazione all'esercizio sono indicate, oltre agli estremi del gestore, le modalità di segnalazione, le tipologie di avvisi da predisporre in corrispondenza degli accessi circa la potenziale pericolosità derivante dalla mancanza di delimitazione, classificazione, preparazione, controllo e protezione.

4. L'esercente o il titolare della autorizzazione all'esercizio deve individuare gli accessi e il percorso tramite segnalazione con paline di colore arancione fluorescente. Deve inoltre provvedere alla chiusura degli accessi in caso di ragionevoli previsioni di pericoli atipici in conseguenza di particolari condizioni atmosferiche e di possibili rischi di frane e valanghe.

5. I tracciati escursionistici e gli itinerari turistici riservati allo sci alpino possono essere percorsi esclusivamente con tecnica a spazzaneve e a velocità limitata. In tal caso è vietato il sorpasso tra sciatori in movimento, che può avvenire solo qualora lo sciatore da superare sostì al bordo della pista.

6. I tracciati escursionistici e gli itinerari turistici sono soggetti, dove compatibili e non in contrasto con i criteri e le disposizioni indicate nell'autorizzazione all'esercizio, alle norme riguardanti il comportamento degli utenti.

Art. 44 (*Tracciati di allenamento e snowpark*). — 1. All'interno delle aree sciabili attrezzate, i gestori individuano i tratti da riservare, a richiesta degli scii *club* e delle scuole sci, agli allenamenti di sci e *snowboard* agonistico nonché le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo *snowboard* (*snowpark*), nei giorni in cui le stesse aree non siano già occupate per lo svolgimento di manifestazioni agonistiche. Per dette piste si applica la disciplina prevista dall'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 40/2021.

2. Se per gli allenamenti non è riservata l'intera pista e la restante parte risulta insufficiente a garantire un normale traffico sciistico, il gestore procede alla integrale chiusura al pubblico.

3. I gestori comunicano al comune sul cui territorio insiste la pista, nonché alla struttura regionale competente, i tratti di pista stabilmente riservati alle finalità di cui al comma 1.

4. Agli sciatori non autorizzati è vietato l'ingresso e l'utilizzo dei tracciati di allenamento.

Art. 45 (*Segnaletica delle piste da sci*). — 1. I gestori delle aree sciabili attrezzate assicurano che la pista, durante il periodo di esercizio, sia dotata della necessaria segnaletica e mantenga le caratteristiche e i requisiti tecnici previsti dal decreto legislativo n. 40/2021 e dalla presente legge.

2. In attesa dei provvedimenti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 40/2021, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005 (*Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate*).

3. Nei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio delle piste e relativa classificazione, è riportata la segnaletica di cui deve essere dotata la pista e ne è fissata la quantità e l'ubicazione.

4. In prossimità delle biglietterie e dei punti di accesso agli impianti sono apposti:

a) una mappa delle piste da sci alpino, di fondo e degli altri sport sulla neve con indicazione del loro percorso;

b) un cartello indicante il colore delle piste servite, con identificativo del nome e del numero, il grado di difficoltà, l'indicazione dell'apertura, della chiusura e l'orario di accesso.

5. In corrispondenza dei principali accessi alle piste da fondo è indicato il relativo orario di apertura e chiusura.

6. Il cattivo stato del fondo della pista deve essere segnalato in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista stessa, nonché presso le stazioni a valle degli impianti di trasporto a fune. Parimenti devono essere segnalati tutti i pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo e gli altri pericoli atipici insistenti sulla pista.

7. La presenza di piste riservate o chiuse va resa nota al pubblico con avvisi o segnaletica ben visibile all'inizio delle piste, nei punti di vendita dei biglietti e presso le stazioni a valle degli impianti di risalita. La chiusura è effettuata mediante palinatura incrociata o altra idonea barriera trasversale estesa all'intera larghezza della pista ed è segnalata mediante idonei segnali di pericolo e informativi.

8. È vietata qualsiasi forma di pubblicità sugli eventuali sostegni, supporti nonché sul segnale stesso.;

p) alla lettera *g*) del comma 2 dell'art. 37-ter, le parole «autorizzate ai sensi della legge regionale n. 94/1996, art. 18» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzate ai sensi della legge regionale 31 luglio 2012, n. 39 (*Disciplina della professione di maestro di sci*)»;



q) l'art. 51 è abrogato;

r) l'art. 53 è sostituito dal seguente:

«Art. 53 (*Requisiti progetto*). — 1. Il progetto della pista da sci, esecutivo a norma di legge, è redatto da un tecnico abilitato e tiene conto di quanto previsto dalla presente legge n. in base alla tipologia della pista.»;

s) all'art. 54 le parole «di cui agli articoli 7 e 51» sono soppresse;

t) alla lettera b) del comma 1 dell'art. 61, le parole «ai sensi dell'art. 11 (responsabilità civile dei gestori)» sono soppresse;

u) l'art. 62 è abrogato;

v) il Capo III del Titolo III è sostituito dal seguente:

«Capo III
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 63 (*Modifiche al tracciato delle piste*). — 1. Su richiesta dell'interessato, alla pista già adibita all'esercizio dello sci possono essere apportate le modifiche del tracciato o delle caratteristiche tecniche della pista stessa che si rendano opportune. In tal caso trova applicazione la procedura prevista dall'art. 52.

2. La procedura di cui all'art. 52 non trova applicazione quando le modifiche del tracciato o delle caratteristiche tecniche della pista consistano nell'esecuzione di lavori per la correzione di elementi marginali delle piste e delle relative opere accessorie, tali da non incidere sulle caratteristiche fondamentali di esse ovvero nell'esecuzione di lavori ritenuti di lieve entità per la realizzazione di opere di difesa dalle valanghe o di apprestamenti per la sicurezza.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 è sufficiente una comunicazione resa al Servizio regionale competente dal titolare dell'autorizzazione, accompagnata da grafici e relazioni illustrative che rendano con chiarezza gli interventi che si intende compiere e dalle quali risultino i vantaggi che da tali opere derivano alla sicurezza e che, inoltre, la stessa sicurezza non viene in alcuna parte inficiata. Sono fatte salve le competenze autorizzatorie derivanti da altre normative di governo del territorio.

Art. 64 (*Manutenzione delle piste ed esercizio*). — 1. Il gestore delle aree sciabili attrezzate e il direttore delle piste, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, assicurano che le piste mantengano nel tempo le caratteristiche e i requisiti tecnici previsti dal decreto legislativo n. 40/2021 oltre che dalla presente legge e dagli atti autorizzativi.

2. Qualora la pista presenti condizioni di innevamento insufficienti, ivi incluso, a titolo non esaustivo, a causa della presenza di ghiaccio o di neve morbida, il suo stato deve essere segnalato in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista stessa, nonchè presso le stazioni a valle degli impianti di trasporto a fune. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dalle condizioni di innevamento del fondo o altri pericoli atipici, il gestore dell'impianto deve provvedere alla loro rimozione o alla loro neutralizzazione mediante segnalazione o altri dispositivi di delimitazione e protezione.

3. Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo atipico non rimosso, non neutralizzato o in assenza di agibilità. Quando si tratti di fatti duraturi è tenuto a darne comunicazione alla struttura regionale competente. Ove il pericolo sia imminente provvede il direttore delle piste.

4. In caso di ripetute violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, la struttura regionale competente può disporre la revoca dell'autorizzazione.

5. L'utilizzo dei mezzi meccanici è consentito secondo le previsioni di cui all'art. 25, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 40/2021.

6. All'interno delle aree sciabili, i gestori possono individuare ulteriori percorsi, cosiddetti occasionali e di servizio. Terminata l'utilizzazione temporanea dei percorsi occasionali, gli stessi sono segnalati con l'indicazione «percorso privo di manutenzione» e, in tal caso, sono considerati alla stregua di percorsi fuoripista.

Art. 65 (*Direttore delle piste*). — 1. Il gestore dell'impianto di risalita individua il direttore delle piste, salvo che non intenda assumere direttamente le relative funzioni.

2. Il direttore delle piste svolge i compiti previsti dall'art. 9, comma 2, lettere da a) a f), del decreto legislativo n. 40/2021, assicurando in particolare la presenza negli orari di apertura delle piste e coordinando tutte le attività che si svolgono nelle piste di competenza.

3. Il direttore delle piste collabora, altresì, con i direttori tecnici degli impianti di risalita al fine di assicurare l'accesso e l'utilizzo degli impianti da parte degli utenti in condizioni di sicurezza.

4. Al fine di garantire una adeguata preparazione tecnica e l'aggiornamento dei direttori delle piste, nonchè del personale addetto al servizio piste, i gestori assicurano la formazione professionale per la preparazione, il perfezionamento e l'aggiornamento del personale addetto, attuandoli direttamente o affidandone lo svolgimento ad enti o associazioni in base ad apposita convenzione.

5. I requisiti di abilitazione, nonchè i criteri relativi alla formazione e aggiornamento del direttore delle piste, sono disciplinati, tenuto conto dei compiti e delle funzioni che è chiamato a esercitare, con provvedimento della giunta regionale, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 40/2021.

Art. 66 (*Servizio piste*). — 1. Il servizio piste garantisce la sorveglianza, il controllo, la sistemazione e la manutenzione delle piste e il mantenimento di efficienti condizioni di sicurezza; deve essere munito di strumenti tecnici, attrezzature, veicoli e strumenti di comunicazione e deve essere numericamente funzionale alla portata degli impianti considerato anche l'andamento del flusso turistico nell'arco della stagione invernale. Singoli soggetti possono svolgere due o più delle mansioni previste, purchè le stesse risultino commisurate alle necessità tecniche esistenti.

2. Il direttore e gli addetti al servizio piste devono essere riconoscibili mediante apposito tesserino.

Art. 67 (*Servizio di soccorso*). — 1. Il gestore provvede al servizio di soccorso mediante proprio personale, ovvero con affidamento del servizio a terzi regolato da appositi contratti o convenzioni.

2. Nel servizio di soccorso possono essere impiegati unicamente addetti con abilitazione professionale di operatore di primo soccorso dotati di attrezzature ed equipaggiamenti idonei.

Art. 68 (*Omologazioni agonistiche e compatibilità con autorizzazioni all'esercizio*). — 1. Le piste provviste di omologazione per gare sportive da parte della Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.) potranno essere dotate di misure e apprestamenti di sicurezza integrative rispetto a quelle previste per il normale esercizio, secondo quanto disposto nella omologazione medesima, e dovranno risultare compatibili con esse.

2. L'elenco di misure e apprestamenti di sicurezza integrativi e la loro ubicazione dovranno essere comunicate al Servizio competente mediante idonei elaborati tecnici (relazione e planimetria in scala adeguata) a firma di un tecnico abilitato, ai fini dell'aggiornamento dei dati degli elenchi regionali di cui all'art. 69, entro sessanta giorni dal rilascio della omologazione da parte della F.I.S.I..

3. Le misure e apprestamenti di sicurezza integrativi, qualora migliorativi della sicurezza anche nell'ambito del normale esercizio, possono essere mantenuti in opera per tutto il periodo di esercizio della pista. In caso contrario, la loro presenza dovrà essere limitata al periodo di effettuazione dell'evento sportivo per il quale sono previste obbligatorie, poste in opera previa chiusura della pista al pubblico esercizio e successivamente rimosse prima della riapertura della pista al pubblico esercizio.

4. La rimozione parziale delle misure e apprestamenti di sicurezza della pista prescritti della omologazione è vietata qualora le parti che vengono mantenute in opera possano trasformarsi in elementi di rischio, a meno che tali parti siano adeguatamente protette, come da piano di gestione della sicurezza adottato nell'area sciabile attrezzata.

Art. 69 (*Indicazione della classificazione ed elenco piste*). — 1. Il provvedimento di autorizzazione all'apprestamento delle piste contiene la classificazione delle piste da sci secondo i criteri fissati dal decreto legislativo n. 40/2021 e dalla presente legge.

2. La struttura regionale competente predispone un elenco delle piste da sci, ne cura la gestione e provvede al suo aggiornamento sulla base della documentazione fornita dal gestore.

Art. 70 (*Verifiche*). - 1. La struttura regionale competente svolge verifiche sull'osservanza delle disposizioni della presente legge.

2. Le verifiche in ordine all'esercizio delle piste sono effettuate dalla polizia di Stato, dall'Arma dei carabinieri, dal Corpo della guardia di finanza, nonchè dai corpi di polizia locali e sono svolte senza preavviso.



3. Qualora siano verificate violazioni alla normativa in materia e le stesse costituiscano pregiudizio per la fruizione in sicurezza dell'area sciabile attrezzata, la struttura regionale competente, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria prevista, sospende l'autorizzazione.

Art. 71 (*Tutela ambientale*). — 1. Tutte le opere concernenti l'apprestamento di piste da sci nonchè gli interventi di manutenzione estiva devono essere realizzati con l'impiego delle più appropriate tecniche di ingegneria naturalistica.

2. Eventuali deroghe a tale disposizione devono essere adeguatamente motivate ed espressamente autorizzate.»;

w) il Titolo IV - Altri spazi e infrastrutture dell'area sciabile attrezzata è abrogato;

x) il Titolo V è sostituito dal seguente:

«TITOLO V
PIANI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
IN AREE SCIABILI ATTREZZATE

Art. 72 (*Strumenti tecnici di sicurezza delle aree sciabili attrezzate*). — 1. La gestione della sicurezza all'interno delle aree sciabili attrezzate è esercitata anche mediante la redazione, l'attuazione e l'applicazione dei seguenti strumenti tecnici:

a) piano delle misure e degli apprestamenti di sicurezza (PMAS);

b) relazione e studi nivologici, valanghivi e geomorfologici dell'area sciabile interessata;

c) piano di gestione della sicurezza dal rischio valanghivo (PGSV).

2. In relazione agli specifici contenuti richiesti per ciascuno degli strumenti di cui al comma 1, gli stessi sono redatti in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 40/2021, al decreto ministeriale 4 agosto 1998, n. 400 (regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone), alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 47 (Norme per la previsione e la prevenzione dei rischi da valanga) nonchè alla presente legge.

Art. 73 (*Caratteristiche degli strumenti tecnici*). — 1. Gli strumenti tecnici di cui all'art. 72 e i loro eventuali aggiornamenti sono redatti da tecnici abilitati e di provata esperienza in materia, sulla base della situazione esistente o della trasformazione prevista dagli eventuali progetti all'interno delle aree sciabili attrezzate. Essi contengono gli aspetti di carattere strutturale, la valutazione oggettiva di ogni possibile rischio connesso con l'esercizio ordinario di impianti, piste e loro componenti, nonchè le indicazioni delle misure gestionali e delle azioni da attuare per il raggiungimento del massimo livello possibile di sicurezza e riduzione del rischio.

2. I piani di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 72 indicano, altresì, le figure professionali con la relativa specializzazione, ove prevista, collegata alla mansione attribuita e il personale del servizio piste necessario per l'attuazione delle misure contenute negli strumenti tecnici, tenuto conto dell'obbligo di consentire la sostituzione del personale in servizio in caso di assenza dello stesso.

3. Il gestore dell'area è responsabile della tenuta e conservazione presso gli uffici, ubicati all'interno dell'area sciabile attrezzata, di tutti gli strumenti tecnici e dei loro aggiornamenti. In relazione alla materia in essi disciplinata, il gestore provvede, altresì, a depositarne una copia presso la struttura regionale competente nonchè presso la Struttura competente in materia di prevenzione dei rischi dell'Agenzia regionale di protezione civile.

4. Gli strumenti tecnici restano vigenti fino a quando non si manifestino impreviste situazioni di pericolo o non intervengano modifiche alle caratteristiche degli impianti, delle piste o di altre componenti dell'area sciabile attrezzata, tali da far mutare le condizioni, i fattori di rischio e i presupposti alla base delle prescrizioni e delle scelte gestionali disposte dagli strumenti medesimi. In tal caso, il gestore provvede al loro aggiornamento, predisponendo le opportune modifiche e realizzando gli interventi necessari a garantire le condizioni di sicurezza.

5. Gli adeguamenti e gli aggiornamenti del PMAS e del PGSV sono trasmessi rispettivamente alla struttura regionale e alla struttura competente in materia di prevenzione dei rischi dell'Agenzia regionale di protezione civile.

Art. 74 (*Piano delle misure e degli apprestamenti di sicurezza*). — 1. Il PMAS dell'area sciabile attrezzata individua e descrive tutti i possibili rischi connessi con le caratteristiche e la conformazione delle componenti dell'area medesima, in relazione all'ordinario esercizio e, sulla base degli stessi, propone e prescrive idonee misure di protezione o sistemi di gestione.

2. Per ogni misura o apprestamento di sicurezza è descritta la manutenzione o i parametri di riferimento nivologico, meteorologico e strutturale da rispettare per la migliore funzionalità.

3. Nel caso di autorizzazioni rilasciate a più soggetti all'interno della medesima area sciabile attrezzata, ciascun gestore provvede a dotarsi del proprio PMAS, con indicazione del limite di competenza.

4. L'attuazione delle operazioni che non richiedono una specifica preparazione in campo nivologico, quali la chiusura degli impianti e piste, il presidio degli accessi, l'esposizione della segnaletica e simili, può essere svolto da personale non specializzato, coordinato dal direttore delle piste.

5. Con atto della struttura regionale competente sono approvati gli schemi ed i contenuti minimi necessari per la redazione del PMAS e dell'eventuale suo aggiornamento.

Art. 75 (*Conferma annuale ai piani di sicurezza*). — 1. Entro il 31 ottobre di ogni anno i gestori inoltrano alla struttura regionale competente ovvero all'Agenzia regionale di Protezione civile, a seconda si tratti del PMAS o del PGSV, una certificazione redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato, attestante, rispetto alle condizioni esistenti, il permanere della efficacia di interventi strutturali, apprestamenti di sicurezza e misure gestionali previste nei piani di sicurezza depositati presso le relative medesime strutture.

2. In caso di mancato inoltro delle certificazioni o dei relativi aggiornamenti, le strutture regionali, ciascuna in relazione al piano di propria competenza, possono disporre la sospensione dell'utilizzo di una o più componenti dell'area sciabile attrezzata ovvero dell'intera area.

3. Ogni variazione dei nominativi e delle qualifiche del personale di cui al comma 2 dell'art. 73, che si renda necessaria durante il periodo di esercizio, deve essere comunicata entro il termine di dieci giorni dalla variazione medesima.»;

y) il Titolo VI è sostituito dal seguente:

«TITOLO VI
DIRITTI, OBBLIGHI E NORME
DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

Art. 76 (*Diritti connessi all'acquisto dello ski pass*). — 1. L'acquisto dello *ski pass*, oltre a quanto espressamente contemplato dalle condizioni generali di contratto e dalla legge dà diritto:

a) a ricevere informazioni dettagliate e ben visibili:

1) sulla situazione meteorologica nelle varie zone dell'area sciabile attrezzata (temperatura, vento, umidità, sensazione termica);

2) sullo stato di chiusura o apertura delle piste e degli impianti;

3) sulle zone dell'area sciabile eventualmente temporaneamente chiuse per manifestazioni agonistiche o turistiche;

4) sullo stato generale della neve durante l'orario di apertura dell'area sciabile attrezzata;

5) sulle tariffe applicate e sugli orari di apertura e di chiusura di tutti i vari servizi all'interno dell'area sciabile attrezzata;

6) sui rischi e pericoli esistenti nell'area sciabile attrezzata;


7) sull'affluenza alle piste ed agli impianti;

8) sui mezzi di soccorso e assistenza sanitaria offerti all'interno dell'area sciabile attrezzata;

9) sui diritti, obblighi e responsabilità di cui alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo;

b) ad usufruire di piste adeguatamente preparate, delimitate, segnalate e controllate per la pratica dello sci o delle specifiche attività sportive invernali cui vengono eventualmente destinate, secondo quanto disposto dalla presente legge;

c) a ricevere un'adeguata assistenza da parte degli addetti dell'area sciabile attrezzata.



2. Le informazioni di cui al comma 1 sono aggiornate ogni qualvolta si verificano cambiamenti significativi nel corso dell'orario di apertura dell'area sciabile attrezzata.

Art. 77 (*Obblighi generali degli utenti*). — 1. Gli utenti delle aree sciabili attrezzate, oltre alle prescrizioni di cui alla presente legge, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni e delle istruzioni impartite dai gestori e dagli addetti alla sicurezza nell'esercizio delle loro funzioni e conformano il proprio comportamento a quanto prescritto dalla segnaletica apposta dal gestore nelle stazioni di arrivo, in quelle di partenza e lungo il percorso dell'impianto.

2. In ogni caso, gli utenti delle aree sciabili attrezzate devono:

a) comportarsi con diligenza, prudenza e perizia, in modo da non mettere in pericolo l'incolumità altrui o provocare danno a persone o cose;

b) accedere solo agli spazi e alle infrastrutture adeguate alle proprie capacità, evitando di frequentare piste o altri spazi dell'area sciabile attrezzata che, per il loro grado di difficoltà o per circostanze particolari, risultino inadeguate al proprio livello di preparazione;

c) conformare il proprio comportamento a quanto prescritto dalla segnaletica apposta dal gestore nelle stazioni di arrivo, in quelle di partenza e lungo il percorso dell'impianto;

d) comunicare al personale dell'area sciabile attrezzata qualsiasi situazione di pericolo e di deterioramento riscontrata all'interno dell'area stessa;

e) rispettare l'ambiente, evitando di gettare rifiuti di qualsiasi genere, nonché di addentrarsi in zone in cui possano causare danni all'ambiente stesso.

3. Ogni utente deve tenere in debito conto che la classificazione delle piste da sci si basa su criteri topografici, orografici e morfologici e, pertanto, le condizioni meteorologiche e lo stato della neve possono aumentare occasionalmente il grado di difficoltà.

4. Fermo restando quanto previsto al Capo IV del decreto legislativo n. 40/2021, gli utenti con disabilità, al fine di ottenere particolare assistenza, segnalano la propria presenza al personale dell'area sciabile attrezzata per eventuali esigenze specifiche.

5. Gli utenti sono informati degli obblighi derivanti dall'applicazione della presente legge, tramite appositi opuscoli divulgativi, pubblicati a cura del gestore, che vengono distribuiti congiuntamente al titolo di viaggio e, per il tramite dei maestri da sci, preliminarmente allo svolgimento di classi di insegnamento. In alternativa, le medesime informazioni sono contenute in apposita cartellonistica presso le biglietterie e nelle eventuali piattaforme digitali attivate per gli acquisti *on-line*.

6. È fatto divieto a tutti gli utenti di alterare o rimuovere le indicazioni segnaletiche e gli apprestamenti di sicurezza.

Art. 78 (*Comportamento sulle piste da sci - Generale*). —

1. Nell'utilizzare le piste da sci ogni sciatore deve tenere una condotta che, in relazione alle proprie capacità tecniche, alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità propria e altrui o provocare danno a cose e persone, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 27 del decreto legislativo n. 40/2021.

2. Lo sciatore è responsabile della condotta tenuta sulle piste da sci. A tal fine deve conoscere e rispettare le disposizioni previste per l'uso delle piste, rese pubbliche mediante affissione da parte del gestore delle piste stesse alla partenza degli impianti, alle biglietterie e agli accessi delle piste.

3. Nell'utilizzazione delle piste da sci o delle altre infrastrutture equiparate, lo sciatore deve tenere in debito conto che la segnaletica, le piccole pietre e i piccoli cumuli di neve, le piccole discontinuità ed irregolarità del manto nevoso causata da usura giornaliera, cadute di sciatori, battitura, non sono da considerare ostacoli, e pertanto spetta allo sciatore stesso prestare la dovuta attenzione nell'evitarli.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 79, con riguardo alle singole condotte relative a velocità e obbligo di prudenza, precedenza, sorpasso, incrocio, stazionamento, transito e risalita, precedenza ai mezzi meccanici, divieto di sciare in stato di ebbrezza e tutela delle persone con disabilità si applicano le previsioni contenute negli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, comma 3, 31 e 37 del decreto legislativo n. 40/2021.

5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 3, lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere un'assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi.

Art. 79 (*Ulteriori prescrizioni*). — 1. In conformità a quanto previsto dall'art. 33 del decreto legislativo n. 40/2021 e al fine di garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti sono stabilite le seguenti ulteriori prescrizioni:

a) l'accesso alle piste è vietato agli utenti sprovvisti di equipaggiamento per la pratica sportiva ovvero diversi da quelli cui la pista è destinata, salvo si tratti delle specifiche attrezzature sciistiche ad uso delle persone con disabilità;

b) ad eccezione degli addetti alla manutenzione delle piste e degli impianti di risalita e tappeti mobili appositamente autorizzati dal gestore, è vietato a chiunque di utilizzare piste o altre componenti dell'area sciabile attrezzata al di fuori dell'orario di esercizio degli impianti di risalita senza l'assenso del gestore dell'area sciabile che deve comunque essere condizionato alla preventiva verifica da parte del direttore delle piste in ordine alla compatibilità del predetto uso con le operazioni di manutenzione dei tracciati;

c) è vietato l'accesso alle piste agli animali domestici, salvo i casi in cui gli stessi vengano utilizzati per specifiche attività di soccorso o sportive, di esercitazione e di addestramento. In tal caso, l'accesso alle piste degli animali domestici deve essere espressamente autorizzato dal gestore;

d) è vietato scendere a forte velocità lungo le piste, assumendo traiettorie rettilinee e posizioni incompatibili con la condotta turistica e la sicurezza degli altri utenti;

e) è vietato il sorpasso parziale di classi di insegnamento collettive o gruppi omogenei di utenti, ossia con interruzione o incrocio degli stessi;

f) è vietata la sosta nelle parti terminali delle piste, per almeno i primi 30 metri a partire dall'ultimo cambio di pendenza o dall'inizio dello spazio di frenata degli sciatori.

Art. 80 (*Soccorso, concorso e omissione*). — 1. In caso di sinistro l'utente deve sempre prestare assistenza agli eventuali infortunati, segnalando con ogni mezzo a sua disposizione la presenza in pista dell'infortunato agli altri sciatori che sopraggiungono da monte.

2. Chi è coinvolto in un incidente deve fornire le proprie generalità sia agli altri soggetti coinvolti che al personale di vigilanza e soccorso.

3. In caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre i danni eventualmente occorsi.

4. Per l'omissione di soccorso si applica la previsione di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 40/2021.

Art. 81 (*Dotazioni tecniche e casco*). — 1. Gli attrezzi (sci, *snowboard* o attrezzi simili, compresi bastoncini) utilizzati dallo sciatore devono essere dotati di dispositivi di sicurezza in grado di evitare che il distacco della attrezzatura possa costituire pericolo per l'incolumità delle persone.

2. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello *snowboard*, del *telemark*, della slitta e dello slittino è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni nonché alle persone con disabilità, salvo quanto previsto dal comma 3, di indossare correttamente un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 dell'art. 17 del decreto legislativo n. 40/2021.

3. In caso di incompatibilità all'utilizzo del casco dovuta al tipo di disabilità, il medico sportivo può rilasciare un certificato attestante la relativa esenzione.

4. L'obbligo del casco protettivo omologato è sempre previsto, a prescindere dall'età, per coloro che frequentano i tracciati di allenamento per lo sci alpino e per lo *snowboard*.

5. I caschi protettivi non conformi alle predette caratteristiche sono sottoposti a sequestro amministrativo.

Art. 82 (*Sci fuoripista, scialpinismo e attività escursionistiche*). - 1. Per lo sci alpinismo, lo sci fuoripista e le attività escursionistiche si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 40/2021.»;



z) il Titolo VII è sostituito dal seguente:

«TITOLO VII
NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 83 (Soggetti competenti per il controllo e modalità di intervento). — 1. La polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza nonché i corpi di polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 40/2021 e della presente legge n. e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.

2. I maestri di sci e il personale addetto ai servizi di cui agli articoli 66 e 67 segnalano tempestivamente ogni infrazione ai soggetti di cui al comma 1.

Art. 84 (Supporti video). — 1. In presenza di particolari caratteristiche del sito, è consentita l'installazione di telecamere per il controllo di particolari tratti di piste, di incroci tra esse, di strettoie o di altri spazi dell'area sciabile attrezzata presso i quali si manifesti, anche sulla base delle indicazioni del piano delle misure e degli apprestamenti di sicurezza, un più elevato livello di rischio.

2. La collocazione di tali strumenti viene prevista nei piani di cui al comma 1 e ne vengono indicate le modalità di gestione.

Art. 85 (Sanzioni). — 1. Salvo che il fatto non costituisca reato, per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza da parte dei gestori delle norme di cui al decreto legislativo n. 40/2021 e della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 20.000,00 euro a 200.000,00 euro per la realizzazione, la modifica anche parziale di un impianto di risalita nonché la sua apertura al pubblico in assenza della prescritta autorizzazione di cui all'art. 12. Non è considerato impianto la componente dell'area sciabile individuata come tappeto mobile, per il quale si applica la disciplina di cui agli articoli 37-bis e 37-ter;

b) da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro per la realizzazione o la modifica anche parziale di piste da sci permanenti in mancanza della prescritta autorizzazione di cui all'art. 52;

c) da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro per l'apertura al pubblico di una pista senza la prescritta autorizzazione di cui all'art. 61, commi 1 e 5;

d) da 20.000,00 euro a 200.000,00 euro per la violazione rispettivamente dell'obbligo di soccorso di cui al primo periodo del comma 1 dell'art. 14 del decreto legislativo n. 40/2021 e dell'obbligo di assicurazione di cui all'art. 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 40/2021;

e) da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro per violazione dell'obbligo di chiusura delle piste di cui al comma 3 dell'art. 64;

f) da 100,00 euro a 250,00 euro per violazione delle disposizioni di cui agli articoli 39, 40, 41, 43 e del comma 6 dell'art. 64;

g) da 250,00 euro a 1.000,00 euro per violazione degli obblighi di cui al comma 2 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 40/2021, degli obblighi relativi all'informazione di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 40/2021 e degli obblighi relativi alla segnaletica di cui all'art. 45, commi 1, 2 ed 8;

h) da 100,00 euro a 150,00 euro per violazione degli obblighi relativi all'impiego dei mezzi meccanici di cui all'art. 25, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 40/2021.

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, per le violazioni delle norme di condotta da parte degli utenti e degli sciatori si applicano le sanzioni pecuniarie stabilite dagli articoli 23, comma 1, e 33, comma 2, lettere da e) ad m) del decreto legislativo n. 40/2021. Si applicano, altresì, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 50,00 euro a 150,00 euro per violazione delle prescrizioni di cui agli articoli 77, comma 6, e 79, comma 1, lettere a), b), c) e f);

b) da 100,00 euro a 250,00 euro per omessa esibizione del titolo di viaggio, o per l'esibizione di un titolo di viaggio non in corso di validità o riconducibile a persona diversa;

c) da 100,00 euro a 150,00 euro per violazione delle prescrizioni di cui all'art. 81;

d) da 250,00 euro a 1.000,00 euro per violazione delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 40/2021.

3. Nel caso in cui lo sciatore abbia assunto la condotta vietata dall'art. 79, comma 1, lettera d), si applica la sanzione prevista dall'art. 33, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 40/2021, da 50,00 euro a 150,00 euro, aumentata del doppio sia nel minimo che nel massimo.

4. Nel caso in cui lo sciatore abbia violato il divieto di sorpasso parziale di cui all'art. 79, comma 1, lettera e), si applica la sanzione prevista dall'art. 33, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 40/2021, da 50,00 euro a 150,00 euro, aumentata del doppio sia nel minimo che nel massimo.

5. Il gestore, ai fini del controllo del regolare utilizzo di biglietti e abbonamenti per la risalita, ha facoltà di richiedere, anche tramite personale a ciò delegato, l'esibizione dei titoli di viaggio.

6. Oltre alla sanzione pecuniaria, è sempre disposto il ritiro del titolo di viaggio in mancanza dell'assicurazione obbligatoria in corso di validità e in caso di esibizione di un titolo di viaggio non valido o riconducibile a persona diversa. Esso è, altresì, ritirato o sospeso fino a tre giorni, se si tratta di abbonamento plurigiornaliero, in caso di violazioni reiterate o di particolare gravità. Al trasgressore è rilasciato un documento per l'utilizzo degli impianti strettamente necessari al rientro presso il proprio domicilio. In caso di ulteriore reiterazione delle violazioni, il titolo può essere definitivamente ritirato.

7. Nei casi in cui, per l'utilizzo delle piste di sci di fondo, è richiesto il pagamento di un biglietto di ingresso, allo sciatore che ne è sprovvisto è comminata una sanzione amministrativa pari a tre volte il costo del biglietto medesimo.

8. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge n. si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge n. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17, comma 3, della legge n. 689/1981 e i relativi scritti difensivi è la struttura regionale competente.

9. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge sono riscossi dalla Regione Abruzzo mediante contabilizzazione sui capitoli di entrata 35024.1 e 35024.2 (Entrate derivanti da violazioni in materia di sicurezza e gestione degli impianti sciistici).

Art. 86 (Statistica). — 1. L'elenco degli infortuni verificatisi sulle piste da sci con riferimento all'ultima stagione sciistica conclusasi è trasmesso dai gestori delle aree sciabili entro il 30 giugno di ogni anno:

a) alla struttura regionale competente in materia di prevenzione sanitaria, ai fini dell'inoltro al Ministero della salute per scopi scientifici e di studio;

b) alla struttura regionale competente in materia di impianti di risalita e piste da sci, ai fini dell'individuazione delle piste e dei tratti di pista ad elevata frequenza di infortuni, con possibilità di prescrivere ai gestori l'adozione di ulteriori misure di sicurezza.

2. I gestori delle aree sciabili conservano e rendono disponibili i dati del monitoraggio meteo - nivologico in loro possesso per un periodo di cinque anni.

Art. 87 (Rilascio di attestati di qualità in merito alla sicurezza). — 1. La qualità dei comprensori sciistici è valutata attraverso una griglia comprendente cinque categorie di qualità, da uno a cinque "focchi bianchi".

2. I parametri di qualità, che considerano le condizioni generali degli impianti e delle piste e la loro sostenibilità ambientale, sono definiti ai sensi dell'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 40/2021.

3. Competente alla valutazione della qualità e al rilascio dei relativi attestati è la struttura regionale competente in materia di sport e turismo.

Art. 88 (Norma finale). — 1. La regione promuove interventi per l'informazione e l'educazione in materia di sicurezza, di segnaletica, di prevenzione infortuni, di comportamento degli utenti nelle aree sciabili attrezzate.

2. Sono privilegiati i settori di intervento finalizzati alla sicurezza e ai giovani, utilizzando idonei strumenti di pubblicità e divulgazione e definendo puntuali modalità di intervento.



3. Sono promossi la collaborazione ed il coordinamento con le altre Direzioni regionali per iniziative comuni.

4. Per quanto non previsto dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 40/2021.».

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino all'adozione dell'atto di cui all'art. 65, comma 5, della legge regionale n. 24/2005, così come sostituito dalla presente legge e, in ogni caso, in mancanza di individuazione, la funzione di direttore di esercizio è svolta dal gestore cui compete la nomina.

2. Entro sei mesi dall'adozione dell'atto di cui all'art. 74, comma 5, della legge regionale n. 24/2005, così come sostituito dalla presente legge, i gestori delle aree sciabili attrezzate trasmettono alla struttura regionale competente i piani delle misure e degli apprestamenti di sicurezza per le componenti delle aree medesime di propria competenza.

3. Ovunque ricorrano nella legge regionale n. 24/2005 le espressioni «il Servizio competente della Direzione trasporti e mobilità» ovvero solo «il Servizio competente», queste sono sostituite con «la struttura regionale competente».

4. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge organica dei sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie per il superamento della legge regionale n. 24/2005.

Capo II

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 4.

Proroga dei termini previsti dalle leggi regionali n. 1/2021, 2/2022 e 46/2023

1. Al comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2021) le parole «30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

2. Al comma 4 dell'art. 15 della legge regionale 24 gennaio 2022, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2022) le parole «30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

3. Al comma 5 dell'art. 20 della legge regionale 25 ottobre 2023, n. 46 (Modifiche alle leggi regionali n. 19/2023, 27/2023, 30/2023, 33/2023, 34/2023 e 40/2023 in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni) le parole «30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

Art. 5.

Integrazione all'art. 9 della legge regionale n. 45/2007

1. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti) è aggiunta la seguente:

«f-bis) prevedere che la potenzialità massima di ricezione prevista dal Piano per gli impianti esistenti ivi considerati, dedicati al trattamento congiunto della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti indifferenziati, può essere effettivamente consentita solo all'esito dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione per un nuovo impianto di trattamento delle matrici organiche (FORSU).».

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, per il tramite del Dipartimento regionale competente in materia, adegua il vigente Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti alle disposizioni di cui al comma 1. La variazione al Piano di cui al presente comma, in quanto variazione formale ai sensi ed per gli effetti dell'art. 71, comma 7, lettera b), della legge regionale 20 dicembre 2023, n. 58 (Nuova legge urbanistica sul governo del territorio) è soggetta alla procedura di approvazione semplificata di cui al medesimo art. 71, comma 6, secondo e terzo periodo, della legge regionale n. 58/2023.

Art. 6.

Modifiche all'art. 37 della legge regionale n. 18/2013

1. All'art. 37 della legge regionale 27 giugno 2013, n. 18 (Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi idrici di competenza regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il gestore comunica, inoltre, a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti, la cessazione delle condizioni che hanno determinato l'allerta.»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Nel caso di allarme B2) e B3) di cui al comma 1, lettera b), numeri 2) e 3), il gestore mette in atto tutti i provvedimenti necessari per contenere gli effetti dei fenomeni in corso, comprese eventuali manovre di urgenza degli organi di scarico, avvisando immediatamente dell'attivazione della relativa fase e mantenendo costantemente informati la Prefettura e la protezione civile regionale che coordinano le comunicazioni con tutti i soggetti interessati secondo le procedure previste dai propri ordinamenti. Ha, altresì, l'obbligo di garantire l'intervento presso la diga dell'ingegnere responsabile della sicurezza.».

Art. 7.

Integrazione alla legge regionale n. 27/2024

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale 16 dicembre 2024, n. 27 (Premio internazionale Sabina Santilli) è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (Disposizioni di prima attuazione). — 1. Limitatamente all'anno 2025 e nelle more di un intervento di semplificazione della disciplina di organizzazione del premio prevista dalla presente legge, in deroga agli articoli 3, 4 e 5:

a) il Premio si svolge nelle date fissate dal Comune di San Benedetto dei Marsi e, comunque, non oltre il 31 agosto 2025;

b) il Comune di San Benedetto dei Marsi definisce, con avviso pubblico da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, le modalità di svolgimento del Premio che può articolarsi in una o più delle quattro sezioni di concorso di cui al comma 2 dell'art. 3;

c) la giuria del premio è composta da cinque componenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, nominati dal sindaco del Comune di San Benedetto dei Marsi su designazione, rispettivamente, del medesimo sindaco di San Benedetto dei Marsi, del Presidente della giunta regionale, dell'assessore regionale con delega alla cultura, del Presidente del consiglio regionale e del Presidente della Lega del filo d'oro.».

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. A quanto stabilito dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della regione.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge n. entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Atteso che il consiglio regionale, con provvedimento n. 23/1 del 20 maggio 2025, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPIRI

25R00180



REGIONE SICILIA

LEGGE 12 marzo 2025, n. 8.

Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3.*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 14 del 21 marzo 2025)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche alla legge regionale
31 gennaio 2024, n. 3*

1. Alla legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 74 è sostituito dal seguente:

«Art. 74 (*Procedure di progressione del personale regionale non dirigenziale*). — 1. Nell'ambito delle procedure di progressione tra le categorie del CCRL del personale del comparto non dirigenziale della Regione, il 50 per cento delle posizioni disponibili è riservato al personale in possesso del requisito del titolo di studio necessario per l'accesso alla categoria superiore ed esperienza almeno decennale nella qualifica immediatamente inferiore anche assunto ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modificazioni, o delle successive leggi che ne hanno esteso i benefici. Ai fini economici l'anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell'amministrazione regionale nella qualifica di provenienza è riconosciuta al 50 per cento.»;

b) l'art. 118 è sostituito dal seguente:

«Art. 118 (*Disposizione in materia di tutela delle donne vittime di violenza*). — 1. Fino al 31 dicembre 2025, e comunque nelle more della definizione di una disciplina statale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modificazioni, si applicano sia alle donne vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso di cui all'art. 583-*quinquies* del codice penale sia ai figli delle vittime di femminicidio.»;

c) all'art. 124 le parole «In tal caso il relativo trattamento economico è determinato sulla base della anzianità di servizio posseduta nella qualifica di appartenenza.», sono soppresse.

Art. 2.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 marzo 2025.

SCHIFANI

*Assessore regionale
per le autonomie locali
e la funzione pubblica*
MESSINA

*Assessore regionale
per la famiglia,
le politiche sociali
e il lavoro*
ALBANO

25R00099

LEGGE 1° aprile 2025, n. 9.

Norme in materia di erogazione di contributi regionali, consorzi fidi e liquidazione coatta amministrativa dei consorzi ASI. Modifiche di norme.

(Pubblicata nel Suppl. Ord. alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (P. I) n. 17 dell'11 aprile 2025)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroghe di termini relativi alla realizzazione di iniziative finanziate con contributi pubblici

1. Le iniziative a valere sul fondo di cui all'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modificazioni finanziate per l'anno 2024 possono essere realizzate entro il 30 giugno 2025 e rendicontate entro sessanta giorni dalla predetta data.

Art. 2.

*Modifiche all'art. 2 della legge regionale
22 maggio 2024, n. 20*

1. All'art. 2 della legge regionale 22 maggio 2024, n. 20 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle parole «fino al 30 giugno 2025 nelle more della procedura di riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio finanziario 2024»;



b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il comma 1 trova applicazione per tutte le procedure per le quali è richiesta la regolarità contributiva.».

Art. 3.

Norme in materia di erogazione di contributi di competenza dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo

1. Al comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3 le parole «attribuite ai beneficiari» sono sostituite dalle parole «trasferite agli enti locali o attribuite agli altri beneficiari».

2. L'erogazione dei contributi di competenza dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo previsti dalla legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 e successive modificazioni e dalla legge regionale 12 agosto 2024, n. 25 e successive modificazioni è effettuata attraverso il trasferimento diretto agli enti locali interessati o l'attribuzione agli altri beneficiari.

Art. 4.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 in materia di consorzi fidi

1. All'art. 3 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

«5-bis.1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, per i confidi iscritti agli elenchi o agli albi di cui agli articoli 106 e 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni è sufficiente il rispetto di uno solo dei parametri di cui al comma 5-bis.»;

b) al comma 5-ter dopo le parole «fino a un massimo di 24.» è aggiunto il seguente periodo:

«A decorrere dal 1° gennaio 2025, ai confidi iscritti agli elenchi o agli albi di cui agli articoli 106 e 112 del decreto legislativo n. 385/1993 e successive modificazioni è assegnato un punteggio base di 15 punti.».

Art. 5.

Modifica dell'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11

1. Il comma 8-quinquies dell'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modificazioni è abrogato.

Art. 6.

Modifica dell'art. 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8

1. Dopo il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le attività di supporto per lo svolgimento delle attività dei commissari liquidatori di cui al comma 1 sono svolte anche in favore dei commissari liquidatori

della liquidazione coatta amministrativa utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.».

Art. 7.

Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3

1. Alla legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 1 le parole «63.330 migliaia di euro» sono sostituite dalle parole «63.230 migliaia di euro»;

b) alla Tabella I di cui all'art. 1 il contributo straordinario di cui alla riga 330 di seguito indicato è soppresso:

330	Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti	Realizzazione di un centro diurno per minori per la realizzazione di attività educative e laboratoriali	Comune di Adrano	100	0,00	0,00
-----	---	---	------------------	-----	------	------

c) al comma 1 dell'art. 9 le parole «4.105 migliaia di euro» sono sostituite dalle parole «4.205 migliaia di euro»;

d) al comma 2 dell'art. 9 dopo la lettera *l*) è aggiunta la seguente:

«*l*l-bis) 100 migliaia di euro al Comune di Adrano per il funzionamento di un centro diurno per minori per la realizzazione di attività educative e laboratoriali.»;

e) alla riga 255 della Tabella I di cui all'art. 1, nella sezione «Oggetto» la parola «del» è sostituita dalle parole «di via»;

f) alla lettera *s*) del comma 2 dell'art. 3 le parole «S. Pertini» sono sostituite dalla parola «Sciascia»;

g) al comma 3 dell'art. 7 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera *m*) dopo le parole «settimana santa 2025» sono aggiunte le parole «e per attività culturali relative all'anno santo»;


2) alla lettera *n*) dopo le parole «settimana santa 2025» sono aggiunte le parole «e per attività culturali relative all'anno santo»;

h) alla lettera *b*) del comma 2 dell'art. 9 le parole «per la realizzazione di un centro di aggregazione socio-educativo» sono sostituite dalle parole «per il funzionamento del centro diurno per disabili di Modica»;

i) alla lettera *nn*) del comma 2 dell'art. 12 le parole «Campi da tennis» sono sostituite dalle parole «Ciccio Scapellato»;

j) l'art. 24 è sostituito dal seguente:

«Art. 24 (*Adeguamento indennità amministratori e gettoni di presenza dei consiglieri comunali di comuni in dissesto*). — 1. Per l'adeguamento degli importi delle indennità degli amministratori e dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali di cui all'art. 38 della legge re-



gionale 27 luglio 2023, n. 9, dei comuni capoluogo delle Città metropolitane in stato di dissesto finanziario alla data di entrata in vigore della presente legge e che hanno ancora in corso la relativa procedura di risanamento di cui all'art. 265 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, è attribuito, per l'esercizio finanziario 2025, il complessivo contributo di 1.200 migliaia di euro, da ripartire ai predetti comuni, proporzionalmente al numero di abitanti, con decreto dell'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica.

2. L'assegnazione finanziaria attribuita a ciascun comune ai sensi del comma 1 è volta a supportare l'esercizio delle funzioni istituzionali proprie dell'ente locale e non costituisce contributo straordinario da rendicontare ai sensi dell'art. 158 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni.»;

k) all'art. 49 dopo le parole «enti locali» sono aggiunte le parole «e gli enti iscritti al GAP (Gruppo amministrazioni pubbliche) della regione».

Art. 8.

Modifica dell'art. 2 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1 le parole «F24 al versamento mediante F23» sono sostituite dalle parole «F23 al versamento mediante F24».

Art. 9.

Modifiche all'art. 45-ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 in materia di lavoro a tempo determinato del personale forestale

1. Al comma 5 dell'art. 45-ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modificazioni il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Il rapporto di lavoro a tempo determinato del personale forestale di cui alla presente legge, assunto dalla Regione Siciliana per essere adibito alle attività di carattere stagionale di cui all'allegato «N» del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori previsti dall'art. 7-bis del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, è regolato da un contratto a termine stagionale, eseguito in un ristretto arco temporale, secondo le esigenze individuate dalla presente legge, in coerenza con le previsioni di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525. Per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria trova applicazione il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. Il comparto di contrattazione rimane distinto dal comparto del personale dell'Amministrazione regionale e degli altri enti regionali.».

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1° aprile 2025

SCHIFANI

*L'Assessore regionale
per le attività produttive*
TAMAJO

*L'Assessore regionale
per l'economia*
DAGNINO

(Omissis).

25R00116

LEGGE 1° aprile 2025, n. 10.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni. D.F.B. 2023. Mesi di novembre e dicembre.

(Pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 17 dell'11 aprile 2025 (n. 12))

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 118/2011

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione derivanti da acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per il valore complessivo di euro 299.932,77 di cui all'allegato 1 alla presente legge.



Art. 2.

Coperture finanziarie

1. All'onere di cui all'art. 1 di euro 299.932,77 si provvede, nell'esercizio finanziario 2025, mediante utilizzo di parte delle somme corrispondenti all'accantonamento «DFB emersi ex art. 73, decreto legislativo n. 118/2011 ma non riconosciuti da ARS» del risultato presunto di amministrazione al 1° gennaio 2025 di cui all'allegato 15 - a1) Elenco risorse accantonate - al bilancio di previsione 2025-2027 approvato con la legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Nello stato di previsione della spesa e dell'entrata per l'esercizio finanziario 2025 sono introdotte le variazioni di competenza di cui all'allegato 1 discendenti dall'applicazione dell'art. 1 e dell'art. 2 per i capitoli indicati rispettivamente nelle colonne A e D e gli importi indicati rispettivamente nelle colonne C ed E e le variazioni di cassa per i capitoli indicati nella colonna A mediante utilizzo delle disponibilità del fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa come riepilogato per titoli e tipologie e per missioni e programmi nell'allegato 8/1.

2. All'adozione dei provvedimenti di spesa dei debiti fuori bilancio riconosciuti con la presente legge provvedono le strutture regionali competenti nell'ambito delle specifiche dotazioni finanziarie iscritte, a valere sull'esercizio finanziario 2025, nelle rispettive missioni e programmi di spesa, a seguito delle variazioni di bilancio di cui alla presente legge.

Art. 4.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1° aprile 2025.

SCHIFANI

*Assessore regionale
per l'economia*
DAGNINO

(Omissis).

25R00117

LEGGE 1° aprile 2025, n. 11.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni. D.F.B. 2024. Mese di gennaio.

(Pubblicata nel Suppl. Ord. alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (P. I) n. 17 dell'11 aprile 2025 (n. 12))

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 118/2011.

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione derivanti da acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per il valore complessivo di euro 15.003,09 di cui all'allegato 1 della presente legge.

Art. 2.


Coperture finanziarie

1. 1. All'onere di cui all'art. 1 di euro 15.003,09 si provvede, nell'esercizio finanziario 2025, mediante utilizzo di parte delle somme corrispondenti all'accantonamento «DFB emersi ex art. 73 decreto legislativo n. 118/2011 ma non riconosciuti da ARS» del risultato presunto di amministrazione al 1° gennaio 2025 di cui all'allegato 15 - a1) Elenco risorse accantonate - al bilancio di previsione 2025-2027 approvato con la legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Nello stato di previsione della spesa e dell'entrata per l'esercizio finanziario 2025 sono introdotte le variazioni di competenza di cui all'allegato 1 discendenti dall'applicazione dell'art. 1 e dell'art. 2 per i capitoli indicati rispettivamente nelle colonne A e D e gli importi indicati rispettivamente nelle colonne C ed E e le variazioni di cassa per i capitoli indicati nella colonna A mediante utilizzo delle disponibilità del fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa come riepilogato per titoli e tipologie e per missioni e programmi nell'allegato 8/1.



2. All'adozione dei provvedimenti di spesa dei debiti fuori bilancio riconosciuti con la presente legge provvedono le strutture regionali competenti nell'ambito delle specifiche dotazioni finanziarie iscritte, a valere sull'esercizio finanziario 2025, nelle rispettive missioni e programmi di spesa, a seguito delle variazioni di bilancio di cui alla presente legge.

Art. 4.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1° aprile 2025

SCHIFANI

*Assessore regionale
per l'economia*

DAGNINO


(*Omissis*).

25R00118


MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GUG-001) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 6 0 1 0 3 *

€ 2,00

